



costituitasi nella sola fase inibitoria, rappresentata e difesa da avv. Silvana Marani, avv. Francesco Marani e avv. Maria Giuseppina Vita ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultima in Loreto via Solari n. 27

Appellata

████████████████████  
rappresentato e difeso da avv. Emanuele Perugini ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Riccardo Leonardi in Ancona corso Stamira n. 49

Appellato

████████████████████  
costituitasi nella sola fase inibitoria, rappresentata e difesa da avv. Paola Milici ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Riccardo Leonardi in Ancona corso Stamira n. 49

Appellata

████████████████████  
Appellata contumace

Oggetto: appello avverso sentenza del Tribunale di Ancona n. 367/2017 pubblicata il 3/03/2017 su revocatoria ex art. 2901 c.c.

#### Fatti di causa

Con atto di citazione notificato nel settembre 2013, il Fallimento ██████████ ██████████ conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Ancona, sezione civile ordinaria, ██████████ ██████████ per la declaratoria di inefficacia ex art. 2901 c.c. degli atti dispositivi compiuti da ██████████ (costituzione di fondo patrimoniale per i bisogni della famiglia, vendite di immobili urbani e terreni di proprietà), stipulati nella cerchia familiare, tra il 2008 e il 2009, in pregiudizio dei creditori.

Deduceva il curatore che ██████████ quale amministratore unico della ██████████ ██████████ avente ad oggetto la commercializzazione di prodotti informatici e la produzione di componenti nautici, con partecipazioni in altre società per esportazioni, tra il 2005 e il 2008 aveva posto in essere atti di *mala gestio*, di rilievo anche penale, per gravi violazioni nella gestione dell'impresa, sia sotto il profilo

economico che nella tenuta delle scritture contabili, e che consapevole della gravità del dissesto finanziario, aveva dismesso la parte più cospicua dei suoi beni vincolandoli in un fondo patrimoniale, o cedendoli ai familiari, per sottrarsi a eventuali responsabilità verso i creditori sociali.

In caso di irrecuperabilità dei beni alla massa, il fallimento chiedeva in via subordinata, la condanna dei convenuti alla refusione del controvalore dei beni negoziati, da accertarsi anche mediante c.t.u.

Con sentenza n. 367/2017 pubblicata il 3/03/2017, il Tribunale ha respinto la domanda dichiarando, in accoglimento dell'eccezione sollevata dai convenuti, la decadenza dall'azione revocatoria per violazione del termine di 3 anni dalla dichiarazione di fallimento (intervenuta con sentenza in data ██████/2010, del Tribunale di Ancona) previsto dall'art. 69 bis lg. fall., con condanna del fallimento soccombente alla refusione delle spese processuali, in favore di tutti i convenuti.

Con atto di citazione ritualmente notificato alle controparti nell'aprile 2017, precisamente il 12, a ██████ il 13 a ██████ e il 20 alla ██████ il Fallimento censura l'assoggettamento della revocatoria proposta in sede civile ordinaria alla normativa speciale prevista per la revocatoria esperibile in sede fallimentare. Il tribunale ha applicato l'art. 69 bis R.D. n. 267/1942 erroneamente ricomprendendo la revocatoria ordinaria nell'art. 66 collocato nella sezione III del capo III R.D. n. 267/1942, laddove l'azione proposta è soggetta alla disciplina sua propria, ex art. 2901 c.c. .

Nel merito ripropone le considerazioni in ordine *a eventus damni, scientia damni e consilium fraudis* già svolte in primo grado relativamente a ciascun atto dispositivo.

Insiste quindi nella declaratoria di inefficacia ex artt. 2901 c.c. degli atti dispositivi, ovvero nella condanna al versamento di somma equivalente al valore dei beni.

██████ nel costituirsi, contesta la fondatezza del gravame e ne chiede il rigetto, con la conferma della gravata sentenza.

Ripropone in via subordinata le eccezioni non esaminate dal Tribunale per assorbimento, e cioè l'eccezione di incompetenza funzionale del Giudice ordinario adito dal curatore, essendo competente il giudice fallimentare ex art. 24 R.D. n. 267/1942, e difetto di *legitimitatio ad causam* trattandosi di società di capitali con limitazione di responsabilità dell'amministratore.

Nel merito contesta la rilevanza, ai fini della valutazione degli elementi costitutivi della fattispecie di cui all'art. 2901 c.c. (*scientia damni e consilium fraudis*), della sentenza di patteggiamento della pena con la quale è stato definito il procedimento penale promosso nei suoi confronti per imputazioni di bancarotta preferenziale, documentale e per distrazione. Insiste in via istruttoria per l'ammissione della prova testimoniale sulle circostanze in cui addivenne agli atti dispositivi con i familiari e in una c.t.u. per la ricostruzione degli eventi che avevano portato al fallimento della [REDACTED]

Si associa l'appellato [REDACTED] il quale conclude nel merito per il rigetto della domanda del Fallimento, con la condanna alla refusione delle spese di lite da distrarsi.

Con ordinanza in data 13/07/2020, la Corte ha disposto la sospensione della condanna del Fallimento alla refusione delle spese.

In sede di conclusioni le parti costituite, Fallimento e [REDACTED] si sono riportate ai precedenti atti difensivi.

Le parti [REDACTED] e [REDACTED] non hanno concluso nel merito essendosi costituite nella sola fase inibitoria.

#### Motivi della Decisione

§ 1 Sulla decadenza ex art. 69 bis legge fallimentare

Il Tribunale ha dichiarato la decadenza del Fallimento [REDACTED] dall'esercizio dell'azione revocatoria in applicazione dell'art. 69 bis R.D. n. 267/1942, che prevede il termine di 3 anni dalla dichiarazione di fallimento per le revocatorie previste nella Sezione III.

Poiché nella Sezione III del capo III del R.D. n. 267/1942, è compreso l'art. 66 che attribuisce al curatore la facoltà di agire in revocatoria ex art. 2901 c.c., il Tribunale, identificando i dispositivi processuali per l'applicazione della tutela sostanziale di cui all'art. 2901 c.c., ha ritenuto soggetta al termine di decadenza anche la revocatoria ordinaria.

Con il motivo proposto il Fallimento deduce la diversità di disciplina, tra la revocatoria ordinaria di diritto comune e la revocatoria fallimentare ex art. 66 R.D. n. 267/1942, sebbene entrambe si riferiscano agli stessi elementi sostanziali di cui all'art. 2901 c.c.

[REDACTED] a sostegno della tesi accolta dal Tribunale, circa la natura esclusiva della revocatoria fallimentare ex art. 66 lg. fall. cita Cassazione SS.UU. n. 10233/2017.

Il motivo è fondato.

Ed invero, premesso che nel nostro ordinamento, in presenza degli elementi specifici di cui all'art. 2901 c.c. il curatore è legittimato a una duplice revocatoria, ordinaria e fallimentare, divergenti tra loro in base al giudice competente e alla tempistica, essendo la prima proponibile davanti al giudice ordinario, nel termine di prescrizione di 5 anni dalla stipula dell'atto, e la seconda davanti al giudice delegato al fallimento (ai sensi dell'art. 66 co. 2 R.D. n. 267/1942), nel termine di decadenza di 3 anni dalla dichiarazione di fallimento, per le maggiori esigenze di speditezza del processo fallimentare, in questi limiti ammettendosi il curatore a fruire delle maggiori e dirette conoscenze del fallimento da parte del giudice delegato, appare evidente la incongruenza nel ritenere la revocatoria qui proposta, secondo diritto comune, davanti al giudice ordinario, soggetta al termine di decadenza di 3 anni previsto per la revocatoria fallimentare di cui all'art. 66 lg. fall..

La diversa interpretazione accolta con la prima sentenza si traduce nella irragionevole ipotesi di una maggiore tutela apprestata dall'ordinamento a favore del (singolo) creditore che agisca ex art. 2901 c.c., tenuto al solo termine di prescrizione di 5 anni, rispetto al curatore che agisca, ex art. 2901 c.c., a tutela della massa dei creditori, il quale sarebbe incongruamente tenuto anche a un termine di decadenza (Cass. 8680/2017 ; 4244/2019). Laddove la revocatoria ordinaria non muta la sua natura di mezzo di conservazione della garanzia patrimoniale ove ad esercitarla sia un curatore, piuttosto che il singolo creditore.

In sostanza, l'art. 66 R.D. n. 267/1942 attribuisce al curatore la facoltà di esercitare la revocatoria innanzi al giudice fallimentare, in ampliamento della revocatoria attribuita in generale anche al curatore (in rappresentanza della massa dei creditori) nel codice civile (R.D. n. 262/1942).

In tal senso non vi è contrasto di giurisprudenza in Cass. SS.UU. n. 10233/2017 richiamata dall'appellato ██████████ in quanto nel caso specifico, afferente ad una procedura concorsuale, si trattava di una revocatoria esercitata dal curatore in sede fallimentare ex art. 66 R.D. n. 267/1942, e per individuare la disciplina di diritto internazionale applicabile, la S.C. evidenzia gli elementi differenziali rispetto al caso della revocatoria di diritto comune esercitata ex art. 2901 c.c. dal singolo creditore, il che non contraddice la doppia revocatoria riconosciuta nel sistema al curatore.

La domanda proposta non soggiace quindi ad alcun termine di decadenza.

## § 2 Eccezione di incompetenza funzionale del giudice ordinario

L'appellato [REDACTED] ripropone l'eccezione di incompetenza funzionale del giudice ordinario ex art. 24 R.D. n. 267/1942, secondo cui il tribunale che ha dichiarato il fallimento è competente a conoscere di tutte le azioni che ne derivano, incluse quelle relative ai rapporti di lavoro e senza limiti di valore...

L'eccezione è infondata considerato che l'azione proposta non deriva dal fallimento, ma è azione di diritto comune volta a rendere inefficaci verso i creditori, ex art. 2901 c.c., atti dispositivi compiuti precedentemente alla dichiarazione di fallimento, in danno dei creditori, dall'amministratore della fallita, soggetta in quanto tale alle norme generali in tema di competenza.

La domanda è stata correttamente proposta innanzi al giudice civile.

## § 3 Eccezione di difetto di *legittimatio ad causam*

Per i contenuti proposti l'eccezione investe il merito, non disconoscendosi che [REDACTED] era l'amministratore della fallita.

## § 4 Nel merito

Passando al merito la lettura degli atti evidenzia la fondatezza della domanda revocatoria, in relazione agli elementi strutturali di cui all'art. 2901 c.c..

Le considerazioni seguenti si basano sugli esiti degli accertamenti effettuati dal curatore del fallimento con approfondita analisi delle scritture contabili e dei documenti rinvenuti, e su valutazioni desunte in alcuni casi *ex post*, secondo criteri di logica economica del tutto condivisibili, alla luce dei dati di volta in volta evidenziati.

Il riferimento costante è alla relazione integrativa ex art. 33 lg. fall., depositata nella procedura fallimentare, nel settembre 2011, allegata agli atti.

Le osservazioni proposte dall'amministratore unico mediante il consulente di parte dott. [REDACTED] di cui alla relazione in atti, sono volte principalmente a rappresentare motivi di contestazione validi e utili in sede penale, ove ai fini della condanna è necessario l'accertamento *oltre ogni ragionevole dubbio* [REDACTED] [REDACTED] venne sottoposto a procedimento penale nel 2012]. Trattasi di ipotesi di ricostruzione secondo una visione globale degli elementi economici di impresa ed afferenti piuttosto alla esatta determinazione del *quantum* del danno complessivo contestato a titolo di aggravante,

visione che cede il passo in sede civile al criterio di probabilità sufficiente ai fini della condanna sull'*an* e non richiede rigoroso accertamento del *quantum* .

Vicende storiche della [REDACTED] e Cause del Dissesto

Nell'anno 2005 [REDACTED] [REDACTED] già amministratore unico di [REDACTED] [REDACTED] avente ad oggetto il commercio di manufatti, materie prime e prodotti tecnologici ed informatici .. (i cui bilanci approvati, dall'esercizio al 31/12/2001 all'esercizio al 31/12/2005 sono sempre in perdita), progetta la formazione di un gruppo di imprese [REDACTED] mediante una società holding di controllo di altre società da lui governate, per la produzione di vele per imbarcazioni e commercializzazione di tessuti e componenti nautici sul mercato in Italia e Spagna.

Viene quindi costituita in data 1/02/2005, la [REDACTED] con capitale sociale di € 10.000, partecipata al 100% e amministrata da [REDACTED] con sede a [REDACTED] società unipersonale, con il ruolo di capogruppo, avente ad oggetto la prestazione dei servizi amministrativi, contabili, di marketing a favore delle società del gruppo, tra le quali [REDACTED] società spagnola preposta alla commercializzazione dei prodotti delle società del gruppo.

Dall'8/02/2005 la [REDACTED] azienda storica, passa quindi sotto il controllo della [REDACTED] .

In pari data il 100% delle quote dell'[REDACTED] vengono cedute alla capogruppo [REDACTED]

La premessa è utile per ricostruire e comprendere le cause del dissesto imputabili a responsabilità dell'amministratore unico, agli effetti di cui all'art. 2901 c.c. invocato dal Fallimento [REDACTED]

Come emerge dalla citata relazione del curatore ex art. 33 R.D. 267/1942, con riferimento, in particolare, alle imprese [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] ..*il tasso di indebitamento calcolato secondo gli indici reddituali, finanziari e patrimoniali presenta valori altissimi se non sballati sin dall'anno 2005, gli oneri finanziari di conseguenza sono molto elevati fino al 2007, elevatissimi nel 2008 e nel 2009, rispetto ai fatturati espressi annualmente dalle due aziende, e sempre sopra i limiti della soglia considerata dalla dottrina aziendalistica di tranquillità aziendale, il tutto comprimendo i risultati di esercizio.. Il capitale di terzi è più oneroso rispetto al capitale investito e dunque continuare ad operare sul mercato significava accumulare perdite economiche, sempre*

*celate da poste attive di bilancio. La crisi di liquidità esplose nell'anno 2007 e si protrasse aggravandosi fino al fallimento dichiarato solo nel 2010.*

*L'azienda presentava pertanto problemi economici e finanziari già dall'anno 2005, per la neocostituita [REDACTED], e dal 2006 per la [REDACTED]. Nell'anno 2007 le difficoltà si aggravano irreversibilmente in quanto non si è mai verificato il versamento da parte della proprietà di capitale fresco (per l'aumento di capitale già disposto), cui era legata la sopravvivenza dell'impresa. E si determina lo stato di decozione.*

*Grave è in particolare la situazione debitoria per le imposte annualmente non versate che nell'anno 2006 sono pari a circa € 190.000, mentre il saldo 2007 ammonta a € 762.000 e il saldo 2010 a € 1.220.000. La stratificazione del saldo delle imposte scadute determina la definitiva compromissione delle disponibilità finanziarie e di liquidità dell'azienda nell'anno 2007 per l'accumularsi di troppi debiti scaduti di natura erariale.*

*Continuare la gestione dell'azienda senza interventi di liquidità importanti, pari almeno a € 1.000.000, significava scientemente aumentare il passivo e il dissesto della società.*

In sintesi, la creazione del gruppo ha comportato nell'anno 2005 investimenti immediati per un costo di circa € 1.000.000, lievitato a € 2.000.000, integralmente finanziato dal ceto bancario e per la maggior parte accollato alla [REDACTED]

#### Responsabilità dell'amministratore unico [REDACTED]

Tutto l'impianto, la direzione e controllo, e gli esiti negativi della complessa iniziativa economica promossa nel 2005 si riconducono a [REDACTED] sempre amministratore e unico socio di tutte le società del gruppo.

Delle quali, la [REDACTED] holding è stata posta in liquidazione volontaria il 24/06/2009, essendo stato chiuso il bilancio al 31/12/2008 con perdita tale da rendere negativo il patrimonio netto, non ripianato dall'unico socio, ed è stata dichiarata fallita con sentenza del Tribunale di Ancona del 19/10/2011; la [REDACTED] è stata sottoposta a procedura concorsuale analoga al fallimento, nel settembre 2010; la [REDACTED] che nel settembre 2009 ha incorporato per fusione la [REDACTED] è stata dichiarata fallita nell'aprile 2010 dal tribunale di Ancona, su istanza dello stesso amministratore [REDACTED]

Negli anni 2005, 2006, 2007 e 2008 l'amministratore unico [REDACTED] ha prelevato maggior compenso per sé, rispetto a quanto previsto (€ 36.152, fissato con delibera del

del 1/07/1998), per la somma complessiva di € 145.000, indebitamente sottratta alle casse sociali.

Analizzando i rapporti intercorsi all'interno delle società del gruppo [REDACTED] e tra la [REDACTED] [REDACTED] legale rappresentante sempre [REDACTED] [REDACTED] si evidenziano fatti specifici.

*Emerge in particolare che la società fallita vantava un credito nei confronti del gruppo per somme complessive annue da € 1.006.675,84 nel 2007 a € 1.133.246,23 nel 2010, con un picco di € 1.761.996,29 nel 2008. Di fatto ogni anno la fallita finanziava indirettamente il gruppo per importi consistenti, rimanendo a credito delle somme a suo favore e sopportando direttamente il costo della gestione del credito, aggravando sempre di più il conto economico.*

Detti crediti sono rimasti inesigibili per il consistente importo di € 1.150.000 circa.

La capogruppo [REDACTED] ha emesso dal 2005 al 2009, nei confronti della partecipata [REDACTED] fatture per la somma complessiva di € 2.300.000 circa, in relazione ad attività di consulenza amministrativa – contabile e di marketing, che si rivela di per sé eccessivamente onerosa ed antieconomica avuto riguardo alle potenzialità economiche e ai servizi resi.

Quanto ai rapporti economici e finanziari tra [REDACTED] e la [REDACTED] [REDACTED] è emerso che tra il 15/10/2004 e il 15/6/2005 l'amministratore della [REDACTED] [REDACTED] ha eseguito finanziamenti alla predetta [REDACTED] [REDACTED] amministratore [REDACTED] di € 66.281, aumentati a € 101.131,73 alla fine del 2008, credito non ancora soddisfatto alla data del fallimento.

La stessa [REDACTED] [REDACTED] risulta aver emesso fatture alla [REDACTED] [REDACTED] per la somma di € 540.000 circa, in relazione alla vendita di software e consulenze varie, in particolare due vendite eseguite nel 2005 per circa € 340.000 e nell'anno 2008 per € 175.000 e una vendita pari a circa € 16.000 nell'anno 2007, eccessivamente onerose rispetto alle capacità economiche dell'azienda e rispetto alla generazione dei flussi di ricavo. Le operazioni appaiono sospette in quanto il software alla data del fallimento non aveva alcun valore; e quantomeno l'ulteriore acquisto effettuato nel 2007 e nel 2008 per complessivi € 190.000 risultava oggettivamente antieconomico, in quanto

effettuato allorchè l'azienda era già finanziariamente compromessa ed economicamente non più in grado di offrire redditività al capitale investito, rispetto al capitale di terzi.

Queste le risultanze relative al periodo precedente al compimento degli atti dispositivi impugnati dal Fallimento.

Sono stati peraltro rilevati dal curatore fatti successivi al periodo settembre 2008 / febbraio-marzo 2009, in cui si collocano i negozi in esame, che conferiscono agli stessi negozi aspetti *di dolosa preordinazione dell'attività dispositiva al fine di pregiudicare il soddisfacimento dei creditori*, ai sensi dell'art. 2901 n. 1 seconda parte c.c. .

Precisamente, il 16 settembre 2009 l'amministratore [REDACTED] concede in affitto i due rami di azienda alla [REDACTED] compresi mobili e attrezzature, veicoli e n. 5 dipendenti.

Anziché sollevarsi dai relativi costi a decorrere dal 16 settembre, la [REDACTED] ha continuato a sostenere gli oneri relativi alla forza lavoro fino al mese di gennaio 2010, ha tenuto in locazione n. 5 veicoli circolanti fino al mese di marzo 2010, ha sostenuto il canone di locazione dell'immobile sino al mese di marzo 2010, ha sostenuto il costo di tutte le utenze aziendali, peraltro ad un livello di produzione inferiore rispetto alla normale attività aziendale, sempre fino al mese di marzo 2010. Con tali condotte ha sconsideratamente aggravato il passivo della società in relazione a tutti i costi sostenuti dal 16/09/2009, per la somma complessiva di € 431.516, come il curatore ha potuto ricostruire dalla tabella in allegato 8 e dalle registrazioni contabili.

Conclude in pari data in abbinamento all'affitto dei due rami d'azienda, anche un contratto estimatorio, su tutto il magazzino.

Dall'analisi effettuata è emerso che i prezzi di vendita applicati sono inferiori di circa la metà rispetto ai prezzi di inventario al 31/12/2008, e di circa 4-8 volte rispetto ai prezzi correnti, nell'anno 2009.

Comportamento antieconomico in quanto i prezzi praticati da un'azienda *in bonis* sarebbero dovuti essere quantomeno pari a quelli di inventario (cioè senza margine di guadagno); e comunque non giustificabile a fronte del fatto che teoricamente l'azienda operava con valori di funzionamento.

Nel contesto delle operazioni di fusione tra [REDACTED] e [REDACTED] nel settembre 2009 la [REDACTED] acquistava inoltre, dalla holding, partecipazioni al capitale della [REDACTED] al valore di € 50.000, presumibilmente sopravvalutate rispetto al valore effettivo,

considerato che dopo alcuni mesi la stessa [REDACTED] richiedeva il fallimento. Non ci sono stati passaggi finanziari dell'importo concordato, ma sono state compensate le partite creditorie e debitorie tra le società, con il risultato di un aggravamento del dissesto aziendale della cessionaria [REDACTED]

In conclusione, sotto un profilo meramente oggettivo, in conseguenza delle pregiudizievoli operazioni di gestione poste in essere da [REDACTED] laddove la crisi del settore avrebbe dovuto anzi imporre maggiore attenzione nelle scelte, a tutela del patrimonio aziendale, la [REDACTED] era in stato di decozione già da un pezzo, essendo dal 2007 in perdita, improduttiva di utile, e gravata da ingente debito verso le banche e verso l'erario, per cui l'amministratore avrebbe dovuto chiedere il fallimento ben prima del marzo 2010.

#### Eventus damni

Contabilmente, lo stato passivo della [REDACTED] al 22 gennaio 2012, risultava così composto

crediti privilegiati € 800.761

crediti chirografari € 2.746.877

totale ammesso € 3.547.638

Non vi è dubbio che gli atti oggetto della tutela richiesta pregiudicano i crediti erariali e di banche e fornitori.

Trattasi di atto di costituzione di fondo patrimoniale tra coniugi stipulato il 22/09/2008, e di vendite immobiliari stipulate da [REDACTED] il 19/02/2009 e il 24/03/2009.

Valore complessivo degli atti di compravendita oltre 657.000 (+ € 120.000 in relazione ai beni del fondo patrimoniale), somma non modesta a fronte della insufficienza dell'attivo residuo rispetto al passivo.

Appare evidente l'utilità dell'azione revocatoria, al fine di ricostituire la garanzia generica rappresentata dal patrimonio del debitore a norma dell'articolo 2740 c.c., la consistenza del quale si è notevolmente ridotta per effetto degli atti dispositivi posti in essere da [REDACTED]

#### Scientia damni

Sotto il profilo soggettivo, è configurabile ex art. 2476 c.c. la responsabilità di [REDACTED] quale amministratore unico e fideiussore della [REDACTED]

fallita, per atti di *mala gestio* compiuti in violazione dei doveri imposti dalla legge e degli obblighi inerenti alla conservazione dell'integrità del patrimonio sociale, a tutela dei creditori.

Convergono in tal senso **la pluralità** dei fatti di gestione che per gli elementi evidenziati appaiono commessi contro la logica economica e della responsabilità nelle obbligazioni proporzionata agli interessi del contraente, come ad es. il non ragionevole addebito esclusivo alla [REDACTED] di costi e interessi sui finanziamenti per l'investimento iniziale effettuato nel 2005, a tutto vantaggio delle altre società del gruppo in formazione, di cui [REDACTED] era contemporaneamente amministratore unico; nonché **gli importi** rilevanti delle diverse operazioni pregiudizievoli descritte, come la sopravvalutazione di acquisti rivelatisi ben presto scarsamente vantaggiosi per l'azienda, o l'aver prelevato negli anni, a titolo di compenso per sé, somme ben più elevate di quanto prefissato.

È presumibile quindi la consapevolezza di arrecare pregiudizio alle ragioni dei creditori posto che i debiti della società erano già presenti in misura consistente nel momento in cui [REDACTED] stipulava gli atti impugnati ex art. 2901 c.c. disfacendosi nel breve periodo di circa 6 mesi, tra il settembre 2008 e il marzo 2009, della maggior parte dei suoi beni.

A quella data il dissesto della [REDACTED] per le ragioni sopra descritte, risultava aggravato irreversibilmente come da bilancio al 31/12/2007.

Ma come si è accennato vi sono anche crediti, di natura risarcitoria, per attività compiute dall'amministratore unico successivamente agli atti in esame, riconducibili a dolosa preordinazione al fine di pregiudicare le ragioni dei creditori.

In questa qualificazione appaiono ricadere le operazioni già descritte, costituite dal contratto di affitto dei due rami di azienda, e dal contratto estimatorio sul magazzino stipulati con la [REDACTED] nel settembre 2009, che hanno comportato il primo un costo ingiustificato a carico della [REDACTED] concedente, per la non modesta somma di € 431.516, e il secondo un aggravamento del dissesto per riduzione della massa attiva a causa di eccessiva sottovalutazione dei prezzi dei beni e materiale di magazzino oggetto della cessione estimatoria.

Come anche l'acquisto, da parte della [REDACTED] in occasione della operazione di fusione con [REDACTED] nel settembre 2009, dalla [REDACTED] cedente, delle

partecipazioni al capitale della [REDACTED] al prezzo di € 50.000, come si è detto presumibilmente sopravvalutate rispetto al valore effettivo, a vantaggio della holding cedente, con il prevedibile effetto di un aggravamento del dissesto della cessionaria [REDACTED]

Per tutti questi fatti [REDACTED] è stato sottoposto a procedimento penale con imputazioni di bancarotta per distrazione, documentale e preferenziale, aggravate dalla circostanza del danno di rilevante entità, procedimento definito con sentenza di patteggiamento resa dal Tribunale di Ancona, n. 636 in data 2/10/2013.

Il curatore si è costituito parte civile chiedendo risarcimento per oltre € 5.000.000. La causa di accertamento della responsabilità dell'amministratore è *sub iudice*.

Al riguardo si osserva che per l'applicazione del dispositivo di tutela del credito ex art. 2901 c.c. non costituisce antecedente logico-giuridico indispensabile la certezza del credito, essendo sufficiente una valutazione meramente incidentale della *res litigiosa*, basata anche su elementi indiziari e presuntivi.

Ciò in quanto finalità dell'istituto è quella di conservare la garanzia generica costituita dal patrimonio del debitore qual era prima dell'atto dispositivo. E in caso di accoglimento della domanda revocatoria, per un verso la dichiarata inefficacia dell'atto dispositivo (limitatamente al creditore che l'abbia esercitata) non ha immediata efficacia restitutoria; per altro verso, l'atto dispositivo conserva la sua efficacia interna alle parti contraenti, differita condizionatamente alla definizione delle rispettive ragioni di credito-debito.

In tal senso, pur convenendo che l'applicazione della pena patteggiata non valga come riconoscimento di responsabilità, comunque rileva a livello indiziario, completando il quadro degli elementi riscontrati, il fatto che la parte abbia rinunciato a far valere eventuali motivi a sua discolpa, attraverso normale dibattimento.

#### Consilium fraudis

L'impegno di spesa lievitato a 2.000.000 circa assunto con l'investimento per la creazione del gruppo di società [REDACTED] risale al 2005. Negli anni successivi la situazione è gravemente peggiorata anche per la concomitante crisi del settore nautico, oltre che per le scelte avventate poste in essere dall'amministratore unico [REDACTED]

Di tale difficile situazione economica i familiari, quelli più stretti, come quelli della famiglia allargata, non potevano essere all'oscuro, tenuto conto dei fitti rapporti correnti tra loro sia sul piano personale - affettivo, che su quello economico, di tipo societario.

In particolare, quanto alla [REDACTED] impresa operante nell'edilizia, con sede a [REDACTED] va detto che [REDACTED] coniuge di [REDACTED] architetta, è socia della [REDACTED] munita di tutti i più ampi poteri deliberativi e di rappresentanza in forma disgiunta, in nome, per conto e nell'interesse della società, per l'amministrazione ordinaria e straordinaria (v. visura camerale).

Il padre [REDACTED] [REDACTED] presidente del C.d.a., è il noto cofondatore dell'omonima azienda [REDACTED] produttrice di [REDACTED] divenuta in pochi anni leadership internazionale nel settore delle [REDACTED]. Ne fanno parte i fratelli di [REDACTED] [REDACTED].

Tra [REDACTED] e il fratello [REDACTED] sono altresì intercorsi, in passato, rapporti sociali, nell'ambito della [REDACTED] (anno 1986), veste originaria della [REDACTED]. In detta società originaria, strutturata con pluralità di soci, [REDACTED] è stato presidente per n. 6 anni circa, e [REDACTED].

La società semplice [REDACTED] operante nella coltivazione biologica, è costituita dal figlio di [REDACTED] e da sua moglie.

Appare dunque inverosimile, secondo criterio di valutazione basato sulla diligenza dell'imprenditore medio, cui normalmente rispondono i soggetti con i quali ha interagito [REDACTED] nelle vicende contrattuali in esame, che essi, a conoscenza dello stato di profonda crisi in cui versava la [REDACTED] in un contesto di impronta familiare marcata, ed in possesso di nozioni minime essenziali nel mondo dell'economia e del credito, potessero non rendersi conto che, acquistando i cespiti immobiliari dismessi dall'amministratore unico del gruppo [REDACTED], e accedendo [REDACTED] alla costituzione di un fondo patrimoniale per i bisogni della famiglia, condividevano la sottrazione dei beni alla garanzia patrimoniale verso i creditori della [REDACTED].

D'altronde, non occorre che i terzi partecipino dell'intento del debitore di danneggiare il creditore, o che cooperino essi stessi alla frode, a titolo di dolo specifico.

In tal modo, a prescindere dalla congrua stima dei beni, essi collaborarono consapevolmente all'operazione di depauperamento qualitativo della garanzia generica perseguita da [REDACTED] con la volatilizzazione del capitale immobiliare, avendo si ripete la [REDACTED] acquistato n. 2 unità immobiliari del valore di € 500.000; [REDACTED] una quota di un locale garage per il valore di € 9.975, laddove resta irrilevante ad escludere *il consilium fraudis* l'interesse all'acquisto che [REDACTED] possa

avere nutrito da anni, considerato il momento critico in cui ciò di fatto aveva luogo; e [REDACTED] appezzamenti pro quota in piena proprietà, al prezzo di € 147.340.

Irrilevanti sul punto le istanze istruttorie riproposte dall'appellato [REDACTED] sulle circostanze e le motivazioni dei singoli atti, ovvero sul *quantum* del pregiudizio inferito ai crediti.

Quanto poi alla formazione del fondo patrimoniale destinato al pagamento dei debiti contratti per i bisogni della famiglia, ex art. 170 c.c., si tratta, come è pacifico, di atto a titolo gratuito, il quale anche quando sia posto in essere dai coniugi, può essere dichiarato inefficace nei confronti del creditore, in presenza delle condizioni di cui all'art. 2901 n. 1 c.c., in quanto, rendendo i beni non aggredibili da creditori diversi, idoneo a cagionare una diminuzione del patrimonio del debitore, in danno di questi ultimi.

Tale atto dispositivo consegue ad una scelta libera e discrezionale non sussistendo alcun obbligo di costituire un fondo, per far fronte ai bisogni della famiglia. Di conseguenza è revocabile.

Sta di fatto che all'esito di queste vicende contrattuali, [REDACTED] spogliandosi della quasi totalità del suo patrimonio, rimaneva titolare unicamente della nuda proprietà di un immobile in [REDACTED] per la quota di 1/6.

La domanda revocatoria proposta dal Fallimento va pertanto integralmente accolta.

Ne consegue che tutti gli atti dispositivi impugnati vanno dichiarati inefficaci nei suoi confronti.

E i soccombenti vanno condannati in solido alla refusione delle spese in favore del Fallimento, per entrambi i gradi del giudizio.

P.Q.M.

definitivamente pronunciando sull'appello promosso da Fallimento [REDACTED] nei confronti di [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] e [REDACTED] avverso sentenza del Tribunale di Ancona n. 367/2017, accoglie l'appello e in riforma così provvede:

1) dichiara inefficaci nei confronti del Fallimento [REDACTED] ex artt. 2901 c.c. i seguenti atti:

**a)** atto in data 22/09/2008, per notaio dott. Massimo Baldassari di Maiolati Spontini (AN), rep. n. [REDACTED] - racc. n. [REDACTED] trascritto in Ancona ai nn. [REDACTED] reg. gen. e [REDACTED] reg. part., stipulato tra [REDACTED] e la moglie [REDACTED] avente ad oggetto la costituzione di un fondo patrimoniale su porzione di fabbricato urbano in Osimo (AN), [REDACTED] di proprietà di [REDACTED] per la quota indivisa di 2/3, in piena proprietà, e di 1/3, in nuda proprietà;

**b)** atto in data 19/02/2009, per notaio Giovanni Marani di Modena, rep. nn. [REDACTED] trascritto in Ancona ai nn. [REDACTED] reg. gen. e [REDACTED] reg. part., avente ad oggetto compravendita da [REDACTED] alla [REDACTED] al prezzo di € 500.000,00, dei seguenti beni:

- appartamento in Osimo Via [REDACTED]

- appartamento in Osimo Via [REDACTED]

consistenza immobiliare così censita al Catasto Fabbricati del Comune di Osimo (AN):

- foglio [REDACTED] mappali [REDACTED] Via [REDACTED] piani [REDACTED] [REDACTED] classe [REDACTED] vani [REDACTED] RC € 426,08; e 3 [REDACTED] Via [REDACTED] p. [REDACTED] [REDACTED] classe [REDACTED] vani [REDACTED] RC € 271,14;

**c)** atto in data 24/03/2009, per notaio Raffaella De Vecchis di Loreto (AN), rep. n. [REDACTED] racc. n. [REDACTED] trascritto in Ancona ai nn. [REDACTED] reg. gen. e [REDACTED] reg. part. e in Macerata ai n.ri [REDACTED] reg. gen. e [REDACTED] reg. part., avente ad oggetto la vendita da [REDACTED]

c<sub>1</sub>) a [REDACTED] al prezzo di € 9.975,00, della quota di 1/2 piena proprietà di una porzione di fabbricato in Comune di Osimo (AN), Via [REDACTED] costituita da locale ad uso garage, distinto al Catasto Fabbricati del Comune di Osimo al foglio [REDACTED] particella [REDACTED] sub [REDACTED] cat. [REDACTED] classe [REDACTED] consistenza mq. [REDACTED] [REDACTED] rendita € 60,74;

c<sub>2</sub>) alla [REDACTED] al prezzo di € 147.340,00, dei seguenti beni:

c<sub>2a</sub>) quota 5/24 piena proprietà di appezzamento in Comune di Osimo (AN), Via [REDACTED] della superficie catastale complessiva di mq. 94.153, distinto al Catasto Terreni al foglio [REDACTED] particelle [REDACTED]

c<sub>2b</sub>) quota 1/4 piena proprietà di appezzamento in Comune di Macerata, [REDACTED] distinto al Catasto Terreni al foglio [REDACTED] particelle [REDACTED]

[REDACTED]

2) Ordina la trascrizione della presente sentenza agli atti della Agenzia delle Entrate Ufficio territorialmente competente;

3) Condanna gli appellati in solido alla refusione delle spese processuali di entrambi i gradi, che liquida per la prima fase in € 21.500, e nel grado in € 13.600, oltre al 15 % per spese generali, nonché I.v.a. e C.p.a. .

Così deciso nella camera di consiglio del 25/09/2021

Il Consigliere estensore

dott.ssa Filomena Ruta

Il Presidente

dott. Guido Federico